

## Emergenza Covid-19: approvato il c.d. "Decreto rilancio"

Ieri, 13 maggio, è stato approvato il cd. "**Decreto Rilancio**", che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono diversi gli ambiti in cui il Decreto interviene: l'intento, come precisato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 45, è quello "*di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale*".

Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell'attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Vediamo, di seguito, le principali misure previste nel Decreto.

### ◆ **VERSAMENTO IRAP**

I contribuenti che hanno maturato – nel periodo d'imposta precedente – ricavi non superiori a 250 mln di euro, non devono procedere al versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell'acconto.

La misura, come rilevato dalla stampa specializzata, intende assicurare maggiore liquidità a imprese e professionisti, ma in realtà il vantaggio risulterà estremamente limitato. Il beneficio si traduce nello spostamento in avanti dell'importo non versato per il periodo di imposta 2020. Invece, se il valore della produzione relativo al periodo di imposta 2019 coincide con quello relativo al periodo di imposta precedente, cioè con quello relativo all'anno 2018, il vantaggio fiscale è praticamente pari a zero.

Alla luce delle indicazioni di cui alla novella, il vantaggio consiste nell'abbuono del saldo relativo al periodo di imposta 2019. Conseguentemente se, come si verifica solitamente, il contribuente ha già versato integralmente, con i due acconti di giugno e novembre 2019, l'intera IRAP relativa all'anno 2019, il risparmio di imposta è praticamente pari a zero.

L'unica ipotesi in cui il contribuente potrà di fatto beneficiare di un risparmio d'imposta riguarderà l'ipotesi in cui il valore della produzione relativo all'anno 2019 risulterà incrementato,

rispetto al precedente periodo 2018. In tale ipotesi il vantaggio fiscale sarà rappresentato dall'applicazione dell'aliquota IRAP sull'incremento del valore della produzione dell'anno 2019.

### ◆ **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

La misura è riconosciuta a:

- (i) titolari di partita iva
- (ii) con ricavi non superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente;
- (iii) se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'importo del contributo è compreso fra il 20 ed il 10 % della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

### ◆ **RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI**

Per le:

- (i) S.p.a.;
- (ii) S.r.l.;
- (iii) Società cooperative

Con ricavi superiori a 5 mln di euro e fino a 50 mln di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza da Covid-19, è introdotta la misura a) della detrazione d'imposta in capo ai soci persone fisiche (o deduzione per i soci-soggetti Ires) e b) di un "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

### ◆ **CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI** – commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 (marzo, aprile, maggio)

Per:

- (i) Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- (ii) Con ricavi o compensi non superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente;

è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività a) industriale, b) commerciale, c)

## AC Notizie flash | 14 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

artigianale, d) agricola, e) di interesse turistico, f) all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Per:

- (i) Contratti di servizi a prestazioni complesse;
- (ii) O di affitto d'azienda;
- (iii) Comprensivi di almeno 1 immobile a uso non abitativo

È previsto un credito d'imposta nella misura del 30%.

- ◆ **REDDITO DI EMERGENZA** – per le famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro, in 2 quote ciascuna pari a 400 euro

- ◆ **INDENNITA' DI 600 EURO**

Per chi ha beneficiato – nel mese di marzo – dell'indennità di €600, la stessa indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Stessa indennità – di € 600 – è prevista anche a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato/ridotto/sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro.

- ◆ **INDENNITA' A FAVORE DEI LAVORATORI DOMESTICI**

Per:

- (i) Lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro;
- (ii) Che alla data del 23.02.2020 avevano in essere 1 o più contratti di lavoro;
- (iii) Per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali

Per i mesi di aprile/maggio è riconosciuta un'indennità di € 500 (per ciascun mese).

- ◆ **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 – per un max di 80.000 euro – in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffusione del virus.

- ◆ **INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO**

Per le spese sostenute dal 1.07 p.v. e fino al 31.12 p.v., si applica la detrazione nella misura del 110% per le spese di (i) isolamento termico, (ii) sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione, (iii) installazione di specifici impianti fotovoltaici e (iv) interventi antisismici.

- ◆ **PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO**

Entro il 16 settembre saranno dovuti tutti i versamenti sospesi secondo quanto previsto dai Decreti Liquidità e Cura Italia.

- ◆ **TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI**

È prorogato sino al 1.01.2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni per trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

- ◆ **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – differita al 1.01.2021**

- ◆ **PAGAMENTO AVVISI BONARI**

Per:

- (i) I pagamenti in scadenza tra l'8.03 u.s. e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto;
- (ii) Anche per le rateazioni in corso

È prevista una rimessione nei termini:

- (i) Delle somme chieste mediante comunicazioni degli esiti del controllo ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973, 54-bis DPR 633/1972;
- (ii) Delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

- ◆ **PROROGA TERMINI VERSAMENTO ADESIONI E MEDIAZIONI**

Prorogato al 16 settembre:

- (i) il versamento della prima (o unica) rata dovuta per le adesioni sottoscritte;
- (ii) versamenti relativi alle mediazioni;
- (iii) versamenti relativi alle conciliazioni;
- (iv) versamenti dovuti al recupero dei crediti di imposta;
- (v) versamenti relativi a determinati avvisi di liquidazione.

- ◆ **NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO: PROROGA DEI TERMINI**

- (i) Atti di accertamento;
- (ii) Atti di contestazione;
- (iii) Atti di irrogazione delle sanzioni;
- (iv) Atti di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione

Per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9.03 u.s. ed il 31.12 p.v., sono notificati nel periodo compreso tra il 1.01 ed il 31.12.2021.

## AC Notizie flash | 14 maggio 2020

Speciale Emergenza sanitaria da Covid19

*La TASK FORCE dello Studio AC Avvocati e Commercialisti si riserva di approfondire nel dettaglio, nelle prossime AC Notizie Flash dedicate, gli argomenti e le misure di cui al "Decreto rilancio" di maggior interesse per le Società.*

### **AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI**

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO

Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data attuale, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti, contattare [help@actaxlaw.com](mailto:help@actaxlaw.com); un Professionista del team dedicato di Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti – Notizie flash - All rights reserved